Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 32/2014
Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI

A decorrere dal prossimo anno 2015, le spese di vitto e alloggio pagate direttamente dal committente non costituiscono più reddito di lavoro autonomo per il professionista che ne ha beneficiato. Questo è l'effetto che si produce a seguito delle disposizioni contenute nell'art.10 D.Lgs. n.175/14, c.d. Decreto Semplificazioni.

Effetti pratici

Le modifiche apportate all'articolo 54 Tuir determinano, di fatto, l'eliminazione delle complicazioni operative che si potevano generare con il previgente regime.
Infatti, sino a tutto il 2014, il professionista che si fosse recato in trasferta per conto del cliente (si pensi ad un avvocato recatosi in altra città per la discussione di una causa), dovendo sostenere spese per vitto e alloggio, poteva:

1) sostenerle in proprio, riaddebitandole al cliente;
2) concordare che la spese fosse assunta direttamente a carico del committente.

Nell'uno e nell'altro caso, però, il Fisco presumeva che le somme in questione fossero da considerare compenso per il professionista, reale fruitore dei servizi di vitto e alloggio.
Nel primo caso, la deduzione della spesa poteva essere limitata in capo al professionista, a fronte di un compenso tassabile in misura piena.
Nel secondo caso, invece, era ammessa una soluzione positiva (c.d. sistema del prepagato), ma solo con l'attivazione di una complicata procedura amministrativa (fattura dell'hotel e/o del ristorante intestata ad entrambi i soggetti, registrazione ai fini Iva nei libri del professionista, inclusione del rimborso nella parcella, pagamento del netto).
Il problema risulta, dunque, completamente superato dal 2015, poiché il cliente sostiene la spesa e provvede al pagamento ed alla deduzione secondo le regole vigenti, senza alcuna interferenza con la posizione del professionista.

Ipotesi escluse

Non rientrano nella disciplina le spese per viaggio, che invece sembrerebbero assolutamente omogenee con quelle di vitto e alloggio. Quindi, ove il committente paghi il biglietto del treno al professionista, questa somma si deve ancora considerare come compenso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***